REGOLAMENTO (CEE) N. 587/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti del settore delle uova in seguito all'adesione della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 471/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore delle uova a seguito dell'adesione della Spagna [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 504/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, relativo all'applicazione degli importi compensativi adesione negli scambi della Spagna con la Comunità e con i paesi terzi nei settori del glucosio, del lattosio, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 471/86, gli importi compensativi adesione per le uova in guscio sono pari agli importi compensativi adesione applicabili al quantitativo di cereali foraggeri necessario per la produzione nella Comunità di 1 kg di uova in guscio o di un uovo da cova; che gli importi compensativi adesione per gli altri prodotti del settore delle uova devono essere derivati dall'importo compensativo adesione applicabile alle uova in guscio diverse dalle uova da cova per mezzo di coefficienti che esprimano il rapporto definito all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio [3];

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 504/86, negli scambi di ovoalbumina e di lattoalbumina si applicano gli importi compensativi validi per le uova in guscio diverse dalle uova da cova, modificati per mezzo del coefficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio [4];

considerando che occorre fissare gli importi compensativi adesione applicabili durante il periodo 1° marzo — 31 luglio 1986 ai prodotti del settore delle uova, nonché all'ovoalbumina e alla lattoalbumina;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione per i prodotti del settore delle uova, nonché per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, applicabili fino al 31 luglio 1986 negli scambi della Spagna con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e con i paesi terzi, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 37.
[2] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
[3] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[4] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975,. pag. 104.

ALLEGATO

alregolamento della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti del settore delle uova in seguito all'adesione della Spagna

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi adesione
1	2	3
		ECU/100 unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no :	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :	
	I. Uova di volatili da cortile :	
	a) Uova da cova (a) :	
	1. di tacchini o di oche	0,68
	2. altre	0,28
		ECU/100 kg
	b) altre	2,97
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :	
	I. atti ad usi alimentari :	
	a) Uova sgusciate :	
	1. essiccate	13,42
	2. altre	3,45
	b) Giallo d'uova :	
	1. liquido	6,06
	2. congelato	6,47
	3. essiccato	19,90
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine :	
	A. Albumine :	
	II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) :	
	a) Ovoalbumina e lattoalbumina :	
	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	12,06
	2. altre	1,63

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.